Allegato "A" all'atto Raccolta n. 2159

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"NEXT NUOVA ECONOMIA PER TUTTI APS - ETS"

Art. 1

DENOMINAZIONE

- 1.1. E' costituita ai sensi e per gli effetti della L. 7. 12.2000 n. 383 una Associazione avente le caratteristiche di Associazione di Promozione Sociale denominata "NEXT Nuova Economia per Tutti Associazione di Promozione Sociale Ente del Terzo Settore" o "NEXT Nuova Economia per Tutti APS ETS", di seguito anche indicata come "Associazione".
- 1.2. L'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Associazione di Promozione Sociale ed Ente del Terzo Settore.
- 1.3. L'Associazione è costituita al fine di svolgere attività di utilità sociale, senza fini di lucro nel rispetto della libertà e dignità degli associati.
- 1.4. L'Associazione si ispira a principi di trasparenza e democraticità che consentano l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione.

Art. 2

SEDE

2.1. L'Associazione ha sede in Roma, via Giuseppe Marcora n. 18/20, ed opera su scala nazionale.

Art. 3

OGGETTO SOCIALE

3.1 L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche, e di utilità sociale di solidarietà e promozione sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale che promuovano, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro di beni o servizi, o di mutualità o di scambio di beni o servizi, la cultura della sostenibilità sociale ed ambientale nell'economia. L'Associazione si costituisce come rete per una prossima economia per mettere in comune forze, esperienze, competenze e capacità di interpretare le reali esigenze di giustizia e futuro delle donne e degli uomini d'oggi.

Art.4

SCOPI

4.1 Ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale, l'Associazione, potrà svolgere, in favore dei propri associati o di terzi, tutte le attività di educazione, sensibilizzazione, comunicazione, promozione e quanto altro sarà ritenuto necessario dagli organi associativi e nel rispetto del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

In particolare, l'Associazione potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, svolgere le seguenti attività connesse ai

suddetti scopi:

- a) promuovere ed elaborare strategie e programmi per sensibilizzare i cittadini e le organizzazioni per un'economia più equa ed utile all'uomo;
- b) promuovere e sviluppare, anche in collaborazione con Università e Centri studi, e con gli associati, programmi e progetti di ricerca scientifica nei campi relativi all'oggetto sociale;
- c) patrocinare, promuovere e organizzare studi, convegni, seminari e altre manifestazioni di carattere culturale e scientifico su temi inerenti all'oggetto sociale;
- d) promuovere ed incentivare le imprese verso politiche che includano la sostenibilità sociale ed ambientale nelle loro strategie, anche attraverso programmi e progetti di filiera che supportino le imprese stesse all'adozione di percorsi di miglioramento delle produzioni orientati all'aumento della reputazione e della fiducia, all'aumento delle motivazioni intrinseche dei lavoratori e alla riduzione dei conflitti con gli stakeholder;
- e) promuovere e introdurre nel tessuto economico una nuova logica di sostenibilità ambientale e sociale del sistema economico anche avviando un forum multi-stakeholder;
- f) progettare ed organizzare attività didattiche, formative e di sensibilizzazione volte a promuovere la cultura della sostenibilità;
- g) realizzare eventi seminariali e convegnistici per la diffusione della cultura della sostenibilità;
- h) promuovere la sottoscrizione e la raccolta di fondi da destinare ad attività a sostegno dell'Associazione, nonché ad attività di ricerca svolte in collaborazioni con la rete di associati e/o affiliati.
- 4.2 L'associazione potrà esercitare attività diverse purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti dalla legge, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.
- 4.3 L'Associazione nell'ambito dei propri fini potrà aderire ad organismi nazionali e internazionali che perseguano scopi affini.
- 4.4 E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitali, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Sono considerate in ogni caso distribuzione indiretta di

utili:

- a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h) del D. Lgs 117/2017;
- c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;
- e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
- 4.5 L'avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 5

DURATA

5.1 L'Associazione ha durata illimitata e si estinguerà nei casi previsti dalla legge.

Art. 6

ASSOCIATI

- 6.1. La procedura di ammissione all'associazione, stante la struttura aperta dell'Ente, avviene in base a criteri non discriminatori;
- più precisamente possono essere associati dell'Associazione tutti coloro che, associazioni, Università fondazioni, enti,

istituzioni, ed organismi di ricerca, persone fisiche, che intendano contribuire in grado di contribuire al conseguimento dell'oggetto sociale - ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

- 6.2. Sono associati dell'Associazione tutti gli aventi diritto la cui domanda di ammissione sia accettata dal Consiglio Direttivo, che ne porta a conoscenza l'Assemblea nel corso della riunione utile е che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di Associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio stesso. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte in occasione della successiva convocazione.
- 6.3. Gli associati si suddividono in tre categorie:
- ordinari
- sostenitori
- onorari.
- 6.4. Sono associati ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea.
- 6.5. Sono associati sostenitori, quegli associati che forniscono un sostegno economico alle attività dell'organizzazione e sottoscrivono la quota associativa nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Gli associati sostenitori possono integrare la quota associativa con elargizioni di carattere ordinario o straordinario, contribuendo in maniera rilevante e continuativa a sostenere le finalità istituzionali dell'Associazione.
- 6.6. Sono associati onorari quei soggetti che per particolari meriti si sono distinti per gesti ed azioni di rilevante significato rispetto ai fini culturali e istituzionali dell'Associazione stessa. La qualifica di associato onorario è deliberata ed attribuita dal Consiglio Direttivo. Gli associati onorari possono essere dispensati dal versamento di quote e/o dei contributi dell'Associazione.
- 6.7. Il Consiglio Direttivo può accogliere l'adesione di soggetti giuridici, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.
- 6.8. Il numero degli associati è illimitato. E' esclusa la partecipazione temporanea.

Art. 7

DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

- 7.1. Gli associati hanno tutti parità di diritti e doveri.
- 7.2. Gli associati sono tenuti al pagamento di una quota associativa nella misura stabilita annualmente dal Consiglio Di-

rettivo della Associazione

- 7.3. Il contributo a carico degli associati è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente, deve essere versato entro 30 (trenta) giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio di riferimento.
- 7.4. Ciascun aderente ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di associati, per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'organizzazione.
- 7.5. Gli associati hanno il diritto di:
- partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento del contributo, e di votare;
- conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
- partecipare alle attività promosse dall'organizzazione;
- dare le dimissioni in qualsiasi momento.
- 7.6. Gli associati sono obbligati a:
- osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- versare il contributo stabilito dall'assemblea;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione.
- 7.7. Le prestazioni fornite dagli associati sono prevalentemente a titolo gratuito. Agli associati possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti gli associati preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
- 7.8. Gli associati sono tenuti ad osservare lo Statuto ed a rispettare tutte le delibere prese dall'Assemblea degli associati e dal Consiglio Direttivo.
- 7.9. L'Associazione potrà avvalersi di prestazioni di lavoro dipendente od autonomo, ricorrendo anche a propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e per il perseguimento delle finalità. In ogni caso il numero degli impiegati nell'attività non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

L'associazione potrà avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro coloro che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività del volontario non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario e potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso

vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

- 7.10. Gli associati che assumono cariche sociali devono possedere specifici e indubbi requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.
- 7.11. Gli associati possono recedere in qualsiasi momento; gli associati che non abbiano presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di Associazione. Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.
- 7.12. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
- 7.13. La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, o esclusione per morosità o indegnità. Le esclusioni sono sancite dall'assemblea dei soci
- 7.14. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività che danneggi moralmente o materialmente l'Associazione, o per azioni in contrasto o concorrenza con l'Associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo. In tutte le ipotesi di esclusione il Consiglio ne porta a conoscenza l'Assemblea nella prima riunione utile per la necessaria ratifica. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Art. 8 PATRIMONIO

- 8.1. Il patrimonio è formato:
- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
- 8.2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:
- a) dalle quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno
- di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al

raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) raccolta fondi, attraverso attività ed iniziative al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, nonché attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità con le eventuali linee guida adottate dalle Autorità preposte;
- 1) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Art. 9

ORGANI

- 9.1. Organi dell'Associazione sono:
- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Revisore Legale dei Conti.
- 9.2. Possono essere inoltre costituiti i seguenti comitati o collegi di controllo e di garanzia:
- il Comitato tecnico-scientifico;
- il Collegio dei Garanti;

Inoltre l'associazione dovrà dotarsi di un organo di controllo interno anche monocratico, quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei limiti di cui all'art. 16 dello statuto.

Art. 10

Libri sociali obbligatori

- 10.1 Oltre le scritture prescritte negli articoli 13 (bilancio di esercizio), 14 (bilancio sociale) e 17 comma 1 (registro dei volontari), del D.Lgs. 117/2017, l'associazione deve tenere:
 - a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di tutti gli altri organi sociali.
- 10.2. I libri di cui alle lettere a) e b) del superiore comma, sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del superiore comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

10.3. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta fattane per iscritto, con almeno cinque giorni di anticipo, al competente organo che tiene il relativo libro.

Art. 11

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

- 11.1. L'Assemblea è costituita da tutti gli associati all'Associazione.
- 11.2. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'Associazione.
- 11.3. La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.
- 11.4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli associati: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.
- 11.5. L'Assemblea ordinaria viene convocata per:
- approvare il programma e il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- approvare la relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
- esaminare le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;
- eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo,
- eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsti);
- eleggere e revocare il Revisore Legale dei Conti;
- approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'assemblea a-dottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- fissare l'ammontare del contributo per l'esercizio annuale o altri contributi a carico degli associati, quale forma di partecipazione alla vita dell'Associazione senza per questo instaurare un rapporto di partecipazione patrimoniale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'istanza di ammissione all'associazione, su richiesta dell'interessato, in caso di rigetto da parte del Consiglio Direttivo;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge,

dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

- 11.6. Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli associati. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli associati.
- 11.7. L'assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione dell'associazione.
- 11.8. L'avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto agli associati, anche via posta elettronica, almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita; è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l'ordine del giorno. L'assemblea può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero degli associati diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta. E' possibile l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
- 11.9. In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. Ogni associato può farsi rappresentare da un altro associato. Tuttavia, nessun associato può rappresentare più di tre associati ove il numero degli associati sia inferiore a cinquecento, ove invece si superi detta soglia ogni associato può rappresentare al massimo cinque associati.
- 11.10. Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello statuto è richiesto il voto favorevole di almeno la metà degli associati.
- 11.11. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (art. 21 C.C.).

Art. 12

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

12.1 Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli associati ed è composto da un minimo di cinque ad un massimo di quindici componenti scelti tra gli associati, ed almeno uno degli amministratori dovrà essere scelto tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati;

resta in carica tre esercizi;

i suoi componenti possono essere rieletti.

Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive. Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico

Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

- 12.2 Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente e il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere, che può essere scelto anche tra persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non associati.
- 12.3 Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Il Consiglio Direttivo è convocato almeno 8 giorni prima della riunione mediante comunicazione scritta, anche per via elettronica.
- 12.4 Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo.
- 12.5 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. E' possibile anche la partecipazione a distanza in video o audio conferenza.
- 12.6 Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.
- 12.7 Compete al Consiglio Direttivo:
- a. compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b. fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione;
- c. sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo all'anno interessato, documentando il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
- d. determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea promuovendo e coordinando l'attività;
- e. eleggere il Presidente, il Tesoriere;
- f. nominare il Segretario, che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non associati;
- g. accogliere o respingere le domande degli aspiranti associa-
- h. deliberare in merito all'esclusione di associati;
- i. ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

- j. assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli associati e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- k. istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto di partecipare a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle assemblee con voto consultivo;
- nominare all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'organizzazione, il Direttore deliberando i relativi poteri;
- m. predisporre un eventuale regolamento per disciplinare ed organizzare l'attività dell'Associazione, che dovrà essere sottoposto all'Assemblea per la sua approvazione.
- 12.8 Qualora durante il mandato, venissero a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo coopterà altri membri in sostituzione. I membri cooptati restano in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati.

Art. 13

PRESIDENTE, TESORIERE, SEGRETARIO COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

- 13.1 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti.
- 13.2 Il Presidente:
- a. ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizi;
- b. è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie e quietanze;
- c. ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'organizzazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- d. convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo;
- e. in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
- 13.3 Il Tesoriere, custodisce somme e valori dell'Associazione, esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità e provvede al movimento del denaro e dei valori dell'Associazione. In base alle attribuzioni ricevute, il Tesoriere potrà:
- a. riscuotere i contributi associativi annuali ed ogni altro credito dell'Associazione;
- b. eseguire i pagamenti in base ai mandati del Presidente o chi per esso, rilasciando ricevute per le riscossioni ed esigendo quietanza per i pagamenti;
- c. depositare denaro e valori presso uno o più Banche prescel-

te dal Consiglio Direttivo e controllare il movimento del conto corrente postale, se istituito;

- d. tenere il registro di cassa sottoponendone periodicamente
- il rendiconto al Presidente ed al Consiglio Direttivo;
- e. collaborare a qualsiasi verifica del Presidente, del Consiglio Direttivo o del Revisore Legale dei Conti.
- 13.4 Il Segretario ha il compito di aggiornare il libro degli associati e aderenti, tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico assemblee e il libro delle adunanze e delle deliberazioni Consiglio Direttivo e svolgere tutte le attività demandatagli dal Presidente e/o dal Consiglio Direttivo. Inoltre, su semplice richiesta scritta degli associati e degli aderenti deve esibire le scritture contabili, i bilanci e i libri sociali obbligatori nel termine di cinque giorni dalla richiesta ai sensi dell'art. 10 dello statuto.
- All'ipotesi di conflitto di interessi degli amministratori con l'associazione si applica l'art. 2475 ter codice civile.
- 13.5 Con deliberazione del Consiglio Direttivo potrà essere costituito un Comitato tecnico scientifico composto da persone di provata competenza che condividono lo scopo della Associazione, con il compito di svolgere attività di ricerca e collaborazione su argomenti rilevanti per lo sviluppo della Associazione stessa in ogni settore.
- 13.6 La deliberazione del Consiglio Direttivo dovrà precisare la durata e il funzionamento del comitato tecnico scientifico.
- 13.7 Il Comitato tecnico scientifico opera in stretto raccordo con il Consiglio Direttivo e pertanto il suo presidente partecipa senza diritto di voto al Consiglio stesso.
- 13.8 Deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato tecnico scientifico, che dovrà essere esibito in caso di richiesta degli associati.

Art. 14

REVISORE LEGALE DEI CONTI

- 14.1 L'assemblea elegge un Revisore Legale dei Conti, scelto, anche tra i non associati, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali dei Conti che resta in carica per tre esercizi.
- 14.2 Il Revisore:
- a) esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- b) agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
- c) può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo;
- d) riferisce annualmente all'assemblea con una relazione scritta.
- e) deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Revisore legale dei conti, che dovrà essere esibito in ca-

so di richiesta degli associati.

Art. 15

COLLEGIO DEI GARANTI

15.1 L'assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non associati.

15.2 Il Collegio:

- ha il compito di esaminare le controversie tra gli associati, tra questi e l'organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.
- deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei garanti, che dovrà essere esibito in caso di richiesta degli associati.

Art. 16

ORGANO DI CONTROLLO

- 16.1 L'associazione provvederà alla nomina di un organo di controllo interno, anche monocratico, quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: centodiecimila euro (o alla diversa somma indicata dalla legge);
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: duecentoventimila euro (o alla diversa somma indicata dalla legge);
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.
- 16.2 Detto obbligo di nomina cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
- 16.3 Qualora dovesse essere nominato, ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
- 16.4 L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D, Lgs 231/2001, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
- Può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti indicati dalla legge, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo, anche monocratico, è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
- 16.5 L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo

di controllo.

16.6 I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

16.7 Deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, che dovrà essere esibito in caso di richiesta degli associati.

Art. 17

BILANCIO

- 17.1 L'esercizio si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro il 30 (trenta) aprile il Consiglio Direttivo sottoporrà all'assemblea il bilancio consuntivo di esercizio relativo all'anno precedente ed entro il 31 (trentuno) dicembre o al massimo entro il 30 (trenta) aprile dell'anno successivo il bilancio preventivo relativo a detto anno.
- 17.2 L'associazione Ente del Terzo Settore i deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
- Il bilancio, in caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a duecentoventimila euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
- Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio Nazionale del terzo Settore.
- Dal Bilancio dovranno risultare i beni, i contributi ed i lasciti eventualmente ricevuti dall'Associazione.
- Il bilancio degli Enti del Terzo Settore non iscritti al Registro delle Imprese deve essere depositato presso il Registro unico Nazionale del Terzo Settore.
- L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di utilità generale a seconda dei casi o nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o in una nota integrativa al bilancio.

Compete al Consiglio Direttivo sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo all'anno interessato, documentando il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;

17.3 Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività dell'associazione. di cui all'art. 3.

17.4 In caso ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui, l'associazione di
promozione sociale ed Ente del terzo Settore deve pubblicare
annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o
sul sito internet della rete associativa cui aderiscono, gli
eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione
e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

In caso di ricavi rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 1 (uno) milione di euro, l'associazione di promozione sociale Ente del Terzo Settore deve depositare presso il Registro Unico del Terzo Settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate secondo le linee guida adottate con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche Sociali e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'associazione, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Art. 18

ESTINZIONE

- 18.1 L'Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:
- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.
- 18.2 In caso di scioglimento della Associazione, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio statale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa disposizione disposta dalla legge ad altri Enti del terzo Settore e precisamente in favore di Enti del Terzo Settore che svolgono attività analoga a quella in oggetto, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'associazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata A/R o secondo le disposizioni di cui al Dlgs. n. 82/2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 19

REQUISITI NECESSARI PER LA QUALIFICA DI ENTE DEL TERZO SETTORE

L'associazione di promozione sociale si qualifica come Ente del Terzo Settore se costituita, in forma di associazione riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli en-

ti associati.

Se successivamente alla costituzione il numero degli associati dovesse scendere al di sotto della suddetta soglia, occorre provvedere entro un anno alla reintegrazione dello stesso, trascorso inutilmente il quale, l'associazione di promozione sociale è cancellata dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ove non faccia richiesta di essere iscritta in altra sezione del medesimo registro.

Al fine di mantenere la qualità di Ente del Terzo Settore, il numero degli associati che siano a loro volta Enti del Terzo Settore, non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero degli associati che siano a loro volta Associazioni di promozione sociale.

Art.20

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

20.1 Eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli associati relativamente ai rapporti associativi e tra essi ed i consiglieri e/o l'Associazione escluse quelle non compromettibili per legge, saranno deferite al giudizio inappellabile del Collegio dei Garanti.

20.2 Il Collegio dovrà decidere secondo equità, quale amichevole compositore senza formalità di procedura, deliberando anche a semplice maggioranza, entro novanta giorni dall'accettazione dell'incarico, e motivando la sua decisione.

Art. 21

NORME TRANSITORIE

L'Associazione intende richiedere il riconoscimento della personalità giuridica a livello nazionale, ed in attesa di tale riconoscimento agirà come Associazione non riconosciuta.

L'Associazione di promozione sociale del terzo settore possono, in deroga al Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000 n. 361, acquistare personalità giuridica mediante l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Si considera quale patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica della Associazione del terzo settore la somma liquida e disponibile non inferiore ad euro 15.000 (quindicimila).

Ove risultasse una diminuzione di oltre un terzo di detto patrimonio minimo in conseguenza di perdite l'organo amministrativo, o nel caso di inerzia di questo, l'organo di controllo interno, deve senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo o la trasformazione, la fusione, la prosecuzione dell'attività come associazione non riconosciuta, oppure lo scioglimento dell'Ente.

Art. 22

NORMA DI CHIUSURA

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile ed al Codice del Terzo Settore D.lgs. 117 del 2017 e successive modifiche e integrazioni.

F.to: GIOVANNI BATTISTA COSTA " GIUSEPPE FALCO (L.S.)	